

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

III SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI MOBILIARI

PROCEDIMENTO N. 11228/24 R.G.E.

All'udienza del 03/12/2025, alle ore 13,40, è presente, per il creditore procedente, ***
l'avv. Stefano Di Lernia, in sostituzione dell'avv. Fazio Felice, il quale chiede si proceda al conferimento dell'incarico per la vendita delle quote sociali all'esperto nominato, reiterando all'esito anche l'istanza di assegnazione già formulata a verbale; è, altresì presente, il Dott. LUCA PROVARONI - Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti, nominato con provvedimento del 15/10/2025.

Il Giudice invita l'esperto a prestare il giuramento di rito.

L'esperto dichiara. "Mi chiamo LUCA PROVARONI - Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti - con ***

),), non mi trovo in situazioni di incompatibilità con le parti e presto il giuramento secondo la formula di rito pronunciando le parole: "*Mi impegno di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi*".

Vista la relazione di stima del valore delle quote depositata dal CTU in data 16/09/2025;

Rilevato che:

- debbono essere vendute le quote sociali delle società **Bordi S.r.l.s.**, pignorate in danno di ***
in una percentuale pari al 10% del totale delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della predetta società, per un importo determinato sulla base del valore nominale delle quote in € 5.284,39.

Ritenuto

- di non procedere alla vendita delle quote sociali delle società **Bordi S.r.l.s.**, pignorate in danno di ***
, con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530, VI co., c.p.c.);
- occorra vendere dette quote mediante incanto e che spetta ai soci esercitare il diritto di prelazione nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto, nonché spetta alla Società proporre, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, altro acquirente di proprio gradimento al medesimo prezzo di vendita (art. 2471 c.c.);
- il prezzo base d'asta debba partire da € **5.284,39** per le quote sociali della **Bordi S.r.l.s.**, di cui alla suddetta perizia;
- necessario procedere ad adeguata pubblicità della vendita ai sensi dell'art. 490 c.p.c.;

ORDINA

La vendita a mezzo commissionario all'incanto delle quote sociali della società **Bordi S.r.l.s.**, avente sede in Roma, Via Castel Fusano n. 210 – pignorate a carico del socio debitore ***
limitatamente alla quota del 10% del capitale sociale complessivo.

FISSA

Il prezzo base d'asta, pari al valore nominale delle quote della **Bordi S.r.l.s.** di proprietà del debitore ***
, in € **5.284,39**;

DELEGA



Per la vendita il Dott. LUCA PROVARONI - Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti - con studio in Roma – CAP 00179 alla VIA PIETRO FEDELE 60, email luca.provaroni@pec.net);

AVVERTE

Che in caso di esito infruttuoso della vendita il creditore che abbia richiesto l'assegnazione dei beni potrà attenerne l'assegnazione (Cass. 15596/2019) al valore e con le modalità meglio specificate al successivo paragrafo 11)



DISPONE



che le operazioni di vendita abbiano luogo secondo la seguente disciplina:

1) - formazione di lotti e prezzo base

Il commissionario procederà alla vendita di un lotto pari alla porzione del 4,952% del capitale sociale complessivo e per un prezzo complessivo pari a € 23.433,11:

2) - gara

la vendita avrà luogo mediante presentazione di offerte in busta chiusa da presentare al commissionario, presso il suo studio, nei termini e con le modalità di seguito stabilite;

3) - pubblicità – il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante pubblicazione della presente ordinanza, della seconda relazione di stima e dei propri recapiti sul sito internet “www.astegiudiziarie.it” e sul “portale delle vendite pubbliche” di cui all’art. 490, comma 1, c.p.c., se accessibile e funzionante; il commissionario è autorizzato a procedere ad altre forme di pubblicità che ritenga opportune. Le spese di pubblicità sono forfetariamente quantificate nella somma di € 500,00 (art. 18 bis DPR 115/2002 e 161 quater disp.att. c.p.c.); qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, il commissionario richiederà al giudice dell’esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo;

4) - inizio e durata della gara

– la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10;

5) - caparra

– gli interessati a partecipare alla gara dovranno presentare le offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa al commissionario, presso il suo studio, unitamente ad una caparra, mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Roma, presso Unicredit s.p.a. - Ag. Tribunale Civile per un importo pari al 20% dell’offerta;

6) - offerta irrevocabile di acquisto

– l’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata in busta chiusa indirizzata e consegnata al commissionario; deve contenere l’indicazione del soggetto offerente, della sede o domicilio, del codice fiscale e/o partita iva, dei recapiti telefonici e di PEC e posta elettronica ordinaria, del lotto per cui si partecipa, dell’ammontare dell’offerta e l’assegno circolare non trasferibile di cui al precedente n. 5); l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta formulata dallo stesso offerente con le richieste modalità;

7) - aggiudicazione

– il commissionario procederà all’aggiudicazione delle quote, previo incasso dell’intero prezzo, in favore di coloro che, al termine della gara e per ciascun lotto, risulteranno aver formulato l’offerta maggiore; l’operazione di apertura delle buste e di aggiudicazione sarà documentata su apposito verbale; il commissionario comunicherà prontamente a ciascun offerente l’esito delle operazioni a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.

Il commissionario dovrà comunicare il giorno stesso l’esito dell’aggiudicazione ai soci, affinché questi procedano ad esercitare il proprio diritto di prelazione nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 2471, III co. c.c.



Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario ovvero dal socio che ha esercitato il diritto di prelazione – entro il termine di cinque giorni che decorreranno, rispettivamente, dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione ovvero dall'esercizio del diritto di prelazione – mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Roma, presso Unicredit s.p.a. - Ag. Tribunale Civile, da consegnare al commissionario;

8) - restituzione della caparra

– agli offerenti non aggiudicatari, verranno restituiti dal commissionario gli assegni circolari non trasferibili con cui era stata costituita in caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara.

9) - compensi del commissionario

– Al commissionario è riconosciuto un compenso ai sensi dell'art. 3 D.M. 227/2015), oltre alle spese di pubblicità;

10) - trascrizione dell'acquisto

– la trascrizione dell'acquisto delle quote di partecipazione è da eseguirsi a cura e spese dell'aggiudicatario, al quale dovrà essere consegnata copia del verbale di aggiudicazione, successivamente al versamento del prezzo e al suo deposito; ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo; in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540, co. 2, c.p.c., le quote saranno rimesse in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

11) - nuovi esperimenti di vendita e richiesta di assegnazione dei beni –

A) Nel caso in cui il creditore abbia presentato richiesta di assegnazione dei beni entro l'udienza fissata per la vendita e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il Commissionario provvederà a comunicarlo ai soci aventi diritto alla prelazione e si provvederà con le modalità di cui al precedente punto 7).

Nel caso in cui i soci non dovessero esercitare la prelazione, il Commissionario terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento.

B) Nel caso in cui non sia stata previamente presentata istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente – e comunque non oltre il termine di tre giorni – l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il primo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione, il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

C) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione al secondo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il secondo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al terzo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

D) Nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il terzo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

In tal caso il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A) per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dei soci.

12) - documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse

– il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; nonché a documentare le operazioni di vendita eseguite mediante redazione di appositi verbali, che saranno depositati unitamente ad un report su inizio e conclusione della gara e sulle offerte in rialzo via via ricevute; il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detraendo le competenze già maturate, su conto corrente intestato al Tribunale di Roma, intrattenuto presso Unicredit s.p.a., Ag. Tribunale Civile; il tutto entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

13) - compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva

– nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario saranno riconosciuti gli eventuali compensi e il rimborso delle spese sostenute e documentate, da liquidarsi con separato provvedimento;

14) - rinvio alle disposizioni vigenti – per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. e dal D.M. 227/2015

LIQUIDA

la somma di € **600,00** quale acconto al commissionario, oltre oneri di legge, che pone provvisoriamente a carico del creditore procedente.

AUTORIZZA

L'esperto al ritiro degli atti di parte dai fascicoli d'ufficio, anche telematico;

Ad accedere agli uffici pubblici e/o a chiedere di poter accedere a quelli privati, onde prendere visione ed estrarre copia, con anticipazione delle spese, degli atti e dei documenti ivi depositati.

FISSA

al giorno 22/04/2026, ore 12,30, l'udienza per la verifica dell'esito della vendita.

Verbale chiuso alle ore 14,00.

Il G.E.

(Andreas Carl Gasperl)